



COVID-19: Decreto Cura Italia

Nuove misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus introdotte dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Lettera informativa n. 11/2020

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Decreto Legge recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Nella presente Lettera informativa sono riepilogate le principali disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (di seguito il 'Decreto') ed entrato in vigore il 17 marzo 2020.

Il Decreto dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tenga poi nella opportuna considerazione che il Decreto nel corso del processo di conversione in Legge, potrebbe subire variazioni.

Il presente documento si compone delle seguenti parti:

- 1. Disposizioni di natura tributaria relative a versamenti ed adempimenti**
- 2. Incentivi di natura fiscale**
- 3. Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e processo tributario**
- 4. Misure a sostegno del lavoro**
- 5. Altre misure a sostegno dell'impresa**
- 6. Norme in materia di svolgimento delle assemblee**
- 7. Misure in materia di giustizia civile e penale**

1. Disposizioni di natura tributaria relative a versamenti ed adempimenti

Sospensione applicabile a tutti i contribuenti (art. 60)

Sospensione fino al 20 marzo 2020 dei termini dei versamenti tributari e di quelli nei confronti delle pubbliche amministrazioni – compresi contributi previdenziali e assistenziali – in scadenza il 16 marzo 2020.

Sospensione applicabile ai contribuenti dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (art. 61)

Per i soggetti – federazioni sportive, società sportive, soggetti che gestiscono impianti sportivi, palestre piscine e centri fitness, imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, settori della ristorazione, dell'organizzazione di eventi, del noleggio di mezzi di trasporto, dei trasporti passeggeri, delle attività culturali, museali, naturalistiche, ricevitorie del lotto, onlus etc. – (espressamente elencati nel Decreto) è prevista la:

- sospensione dei termini in scadenza fino al 30 aprile 2020 relativi a versamenti di ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- sospensione dei termini in scadenza fino al 30 aprile 2020 relativi a versamenti di contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria e relativi adempimenti;
- sospensione dei termini in scadenza nel mese di marzo 2020 relativi a versamenti IVA.

I versamenti sospesi saranno effettuati in un'unica soluzione al 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica) ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, con la prima rata dovuta il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Federazioni sportive, società sportive, soggetti che gestiscono impianti sportivi, palestre piscine e centri fitness etc. applicano le suddette sospensioni fino al 31 maggio 2020 ed effettuano i versamenti e relativi adempimenti, secondo le medesime suddette modalità, entro il 30 giugno 2020.

Dal Decreto non è immediato comprendere se la misura si renda applicabile a tutti gli operatori dei suddetti settori o solamente a quelli aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia. Un chiarimento sul punto è auspicabile.

Sospensione applicabile a tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia (art. 62)

Sospensione degli adempimenti tributari (ad es. Dichiarazione IVA), diversi dai versamenti e dall'effettuazione di ritenute, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti saranno effettuati entro il 30 giugno 2020.

Secondo la lettera della norma tale sospensione non parrebbe applicabile a soggetti non stabiliti in Italia ma solo ivi registrati ai fini IVA (mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale).

Seppur non chiarito dal testo di Legge, e in attesa di chiarimenti sul tema, pare ragionevole supporre che gli adempimenti connessi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (prorogata dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020) debbano riferirsi al nuovo termine risultante dal rinvio (ad. es. termini per l'esercizio della detrazione IVA ex art. 19 del D.P.R. n. 633/72, termine di 90 giorni dalla scadenza per l'invio della dichiarazione c.d. 'tardiva', termine per il ravvedimento etc.).

Sospensione applicabile ai contribuenti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori ad Euro 2 milioni (nel precedente periodo d'imposta) aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia (art. 62)

Sospensione dei termini in scadenza, tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi a:

- Versamenti di ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati.
- Versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
- Versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi saranno effettuati in unica soluzione al 31 maggio 2020 (1 giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica) ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La sospensione dei versamenti IVA di cui sopra si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi, ai contribuenti esercenti attività di impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Sospensione applicabile ai contribuenti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni della c.d. 'zona rossa' (v. All. 1 DPCM 1 marzo 2020, ad es. Casalpusterlengo, Codogno, Vò Euganeo etc.) (art. 62)

Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento) in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione saranno effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione.

Proroga versamenti nel settore dei giochi (art. 69)

Sospensione dei termini per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di gioco, slot e VLT e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020.

Tali adempimenti saranno effettuati entro il 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi non superiori ad Euro 400.000 (art. 59)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ad Euro 400.000, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

Con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. Inoltre, sono anche sospesi i termini dei versamenti derivanti dagli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dagli Enti Territoriali. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quando già versato.

Viene disposto anche il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla rottamazione-*ter* nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di saldo e stralcio.

Viene in ultimo previsto lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente (cfr. art. 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 112 del 1999), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023.

2. Incentivi di natura fiscale

Premio per i lavoratori dipendenti (art. 63)

È prevista l'erogazione di un *bonus* di Euro 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore ad Euro 40.000.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione in F24.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, viene introdotto un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Il credito spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di Euro 20.000. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari ad Euro 50 milioni per l'anno 2020.

Le disposizioni di attuazione del credito d'imposta sono demandate a un Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Il bonus non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (commercio al dettaglio e servizi alla persona).

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24.

Erogazioni liberali (art. 66)

Per le erogazioni liberali in denaro ed in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore ad Euro 30.000.

Le erogazioni liberali in denaro ed in natura sono integralmente deducibili dai soggetti titolari di reddito d'impresa. Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Disposizioni riguardanti la liquidità delle imprese - Cessione dei crediti (Art. 55)

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (i debitori si considerano inadempienti quando il mancato pagamento del credito si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto), può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 del TUIR, alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'art. 1, comma 4, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del TUIR. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui è caso possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti che possono essere considerati per un valore nominale massimo pari ad Euro 2 miliardi, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 del TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
- non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'art. 1, comma 4, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'art. 43-bis o dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, ovvero possono essere chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere

ceduti secondo quanto previsto dall'art. 43-bis o dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, ovvero possono essere chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto Legge n. 59 del 3 maggio 2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 119 del 30 giugno 2016.

L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato art. 11 del Decreto Legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano, inoltre, a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, o dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di cui al Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019.

3. Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e processo tributario

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e proroga dei termini di accertamento (art. 67)

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020:

- i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (fatta salva l'attività di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni);
- i termini per l'Amministrazione finanziaria per fornire risposta alle istanze di interpello (ivi comprese quelle nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo e nell'ambito dell'interpello sui nuovi investimenti);
- i termini di risposta dell'ammissione al regime dell'adempimento collaborativo ('*cooperative compliance*'), anche nell'ambito della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di emersione delle stabili organizzazioni;

— i termini di risposta nell'ambito degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (ad esempio, *APA*), di rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (*unilateral adjustment*) e del *patent box*.

Nel caso in cui le predette istanze siano presentate nel periodo di sospensione, i termini di risposta (e di eventuale regolarizzazione) iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica (per i soggetti non residenti l'indirizzo è:

div.contr.interpello@agenziaentrate.it).

Proroga di due anni dei termini di accertamento (art. 67)

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (ad esempio, la notifica degli avvisi di accertamento) sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (per i soggetti con anno solare, il termine ordinario di decadenza dell'annualità 2015 del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2022).

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

Il Decreto dispone la sospensione dei termini di versamento derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito INPS (artt. 29 e 30 D.L. n. 78/2010), la cui scadenza è compresa tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Il provvedimento di sospensione riguarda tutte le tipologie di entrate sia tributarie (imposte e tasse), sia non tributarie (ad esempio, contributi previdenziali, sanzioni per violazioni del codice della strada, ecc.).

Dopo il periodo di sospensione i versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza pagamento di sanzioni ed interessi; è esclusa la possibilità di ottenere il rimborso di quanto già versato in pendenza dei termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto.

Le disposizioni summenzionate si applicano anche (i) agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione dei dazi doganali ed alla connessa IVA all'importazione; (ii) alle ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali; (iii) agli avvisi di accertamento esecutivi relativi a tributi di competenza degli enti territoriali che dal 1° gennaio 2020 possono essere emessi per il recupero delle entrate proprie dei predetti enti, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019.

Inoltre, il legislatore ha differito al 31 maggio 2020 (1° giugno, in quanto il 31 maggio cade di domenica) i termini per il versamento: (i) della rata in scadenza il 28 febbraio 2020 per i soggetti che si sono avvalsi della rottamazione dei ruoli di riscossione (c.d. *rottamazione-ter*, art. 3, comma 2, lett. b, e art. 23 del D.L. n. 119/2018) e per i soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata dei ruoli per debiti relativi alle risorse proprie dell'Ue (art. 5 del d.l. n. 119/2018); (ii) della rata in scadenza il 31 marzo per le persone fisiche che si sono avvalse del provvedimento di 'saldo e stralcio' dei ruoli (L. n. 145/2018).

Secondo alcuni autori la sospensione dei termini potrebbe operare anche in relazione agli avvisi bonari (ai fini del deposito dei documenti e/o dell'eventuale acquiescenza). In attesa di chiarimenti ufficiali sul punto, si osserva che la disposizione in commento non pare avvalorare tale interpretazione estensiva, in quanto non richiama espressamente i predetti atti; inoltre, le norme che regolano i controlli formali sembrano essere escluse dalla disciplina generale sulla sospensione dei termini per eventi eccezionali (cfr. art. 67).

Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83)

Con riferimento al processo tributario, il Decreto prevede quanto segue:

- dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;
- dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per esperire la mediazione tributaria;
- dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comprese le impugnazioni;
- ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Le predette sospensioni non operano per 'tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti', tra cui – ad esempio – potrebbero essere ricompresi i procedimenti cautelari dinanzi alle commissioni tributarie.

Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi delle segreterie delle commissioni dovranno adottare particolari misure organizzative per ragioni igienico-sanitarie.

4. Misure a sostegno del lavoro

Estensione degli ammortizzatori sociali (ordinari ed in deroga) (artt. 19, 20, 21 e 22)

CIGO per 'COVID-19'

Il D.L. ha ampliato le motivazioni di accesso alla cassa ordinaria, prevedendo la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 'emergenza COVID-19', per un periodo massimo di nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020. Rimane confermata la procedura di apertura della cassa integrazione (fase di informazione e consultazione sindacale, nonché di esame congiunto se richiesto). La domanda potrà essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica della causale.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi con 'causale COVID-19', sono irrilevanti ai fini dei limiti di durata massima della CIG ordinaria.

Tale indennizzo è inoltre esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, e su semplice istanza del datore di lavoro è previsto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps.

Del nuovo istituto di cassa interazione ordinaria con causale 'COVID-19' ne potranno beneficiare, sempre per un periodo massimo di 9 settimane:

- le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
- le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS), che alla data del 23 febbraio 2020 beneficiavano di un assegno di solidarietà.

La concessione del trattamento ordinario (che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie e dell'assegno di solidarietà) sospende e sostituisce l'integrazione salariale già in corso.

Cassa integrazione in deroga

La cassa integrazione in deroga è stata estesa a tutte le aziende del settore privato per le quali non trova applicazione la tutela prevista dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario di lavoro. Il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Sarà necessario un accordo tra le singole Regioni e le organizzazioni sindacali datoriali maggiormente rappresentative che disciplinerà nel dettaglio requisiti e modalità di accesso. Il suddetto accordo non è richiesto per le aziende che occupano fino a cinque dipendenti.

Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data; l'indennizzo in parola potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Riduzione dell'orario di lavoro e congedi (artt. 23, 24, 25 e 26)

Il D.L. ha previsto per l'anno 2020 a decorre dal 5 marzo, uno specifico congedo per i genitori (anche affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni (limite anagrafico che non si applica con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale).

I beneficiari sono sia i lavoratori del settore privato che pubblico.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il suddetto periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Il congedo è usufruibile da:

- lavoratori dipendenti del settore privato, per i quali è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione;
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995), per i quali è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS, per i quali è riconosciuta una indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

In alternativa alla prestazione del congedo, per i medesimi lavoratori beneficiari nonché per i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di Euro 600 (elevato ad Euro 1.000 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica, degli operatori socio-sanitari nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Per questa categoria di lavoratori è previsto il divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa), ovvero che non vi sia un genitore privo di occupazione.

In aggiunta a quanto previsto dai CCNL applicati, vengono riconosciuti ulteriori complessivi 12 giorni di permesso retribuito (coperto da contribuzione figurativa) da utilizzare nei mesi di marzo e aprile 2020. Tale beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Relativamente all'istituto del congedo, e funzionalmente alla preservazione dello stesso, è previsto che il periodo trascorso in quarantena (con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di congedo medesimo.

Indennità a favore di professionisti e lavoratori autonomi (artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 38)

Il D.L. ha disposto il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo pari ad Euro 600 (che non concorre alla formazione del reddito) ai seguenti soggetti:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata (ex art. 2, comma 26, della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del D.L.;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore ad Euro 50.000, e non titolari di pensione a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Le indennità non sono tra esse cumulabili.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL (art. 33)

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione sono state disposte le seguenti misure:

- per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020, i termini di decadenza per la presentazione delle domande disoccupazione NASpl e DIS-COLL sono ampliati da 68 a 128 giorni. Per le domande presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro;
- sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

Proroga dei termini decadenziali e prescrizionali delle prestazioni erogate da INPS e INAIL e sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico (artt. 34 e 37)

Il D.L. ha disposto la sospensione dei termini di decadenza ed i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020.

Per i datori di lavoro domestico sono stati rinviati al 10 giugno 2020 (senza applicazione di sanzioni e interessi) i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Sospensione dei termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. e per un periodo di 60 giorni le procedure di mobilità (ex artt. 4, 5 e 24, della Legge n. 223 del 23 luglio 1991) non potranno essere avviate.

Analogamente – nel medesimo periodo – sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Fino alla scadenza del suddetto termine il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, non potrà recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

5. Altre misure a sostegno dell'impresa

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (artt. 49, 56, 57)

Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, lo Stato, attraverso il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, fornisce una garanzia, a titolo gratuito, per singola impresa, fino ad Euro 5 milioni, volta ad operazioni di finanziamento, anche a fronte di ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Decreto stesso.

Inoltre, considerato il formale riconoscimento dell'epidemia da COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, le microimprese e le piccole e medie imprese (così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e le cui esposizioni non siano, alla data di pubblicazione del Decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate) possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

- a. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Inoltre, una sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia garantisce con riferimento alle operazioni oggetto delle succitate misure di garanzia per un importo pari al 33%:

- a. i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto dei prestiti di cui alla lettera a. che precede;
- b. i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi della lettera b. che precede;
- c. le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi della lettera c. che precede.

Infine, al fine di supportare la liquidità delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, operanti in settori individuati con decreto ministeriale e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti in favore di banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato, rilasciata in favore della stessa Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta.

Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese (art. 72)

È istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un 'Fondo per la promozione integrata' il quale, attraverso gli enti ICE (Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti) ed Invitalia, garantirà un potenziamento degli strumenti di promozione e sostegno alle esportazioni, nonché dell'internazionalizzazione del sistema economico nazionale per i settori colpiti dall'emergenza sanitaria.

Saranno inoltre potenziate le attività di promozione del sistema Paese e cofinanziate quelle dirette ai mercati esteri, mediante la stipula di apposite convenzioni.

È disposta la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% degli importi stanziati per le operazioni di penetrazione commerciale delle imprese esportatrici nei mercati esteri (ex art. 2, comma 1, del Decreto Legge n. 251/1981) entro i limiti previsti dalla normativa UE sugli aiuti di stato di minore importanza.

I citati interventi saranno soggetti a disposizioni integrative di contenimento degli immediati effetti negativi conseguenti l'emergenza sanitaria.

Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici (art. 91)

Il rispetto delle misure di contenimento di cui al Decreto deve essere sempre valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del codice civile, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone (art. 92)

Sono sospesi i termini di pagamento dei canoni afferenti il trasporto marittimo di merci e persone per il periodo compreso tra il 16 marzo ed il 31 luglio 2020.

Sono postergati di ulteriori trenta giorni i termini di pagamento periodico e differito dei diritti doganali, concessi dall'Amministrazione Finanziaria secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 del D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 ed in scadenza tra il 16 marzo ed il 31 aprile 2020, senza applicazione di ulteriori interessi.

Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo (art. 95)

Le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, fino al 31 maggio 2020 potranno non procedere al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti sospesi saranno effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

6. Norme in materia di svolgimento delle assemblee (art. 106)

Termine per l'approvazione del bilancio

Le società possono convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, introducendo quindi una proroga di due mesi.

Partecipazione in assemblea ed esercizio del diritto di voto

Per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie, per le S.p.A., S.p.A. in accomandita, S.r.l. e Società cooperativa, e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle disposizioni statutarie, è prevista la possibilità di esprimere il diritto di voto in forma elettronica o per corrispondenza, nonché di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (riunioni in audio-video conferenza).

L'Assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione che garantiscano comunque l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, e non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Per le S.r.l. è previsto che le espressioni di voto possano avvenire mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Società quotate

E' previsto il ricorso all'istituto del rappresentante designato previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche se lo statuto disponga diversamente; le stesse società possono, inoltre, prevedere nell'avviso di convocazione che l'intera assemblea possa svolgersi con lo stesso rappresentante, a cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe. Queste disposizioni si applicano anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Banche popolari e di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici

Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le mutue assicuratrici e le società cooperative possono designare per le assemblee ordinarie e straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, anche in deroga alle disposizioni normative e statutarie che limitano la rappresentanza dei soci. Le predette società possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. Non trova applicazione il disposto dell'art. 135-*undecies*, comma quinto, TUF, che consente di votare in modo difforme rispetto alle istruzioni di voto ricevute.

Il termine di conferimento della relativa delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

Efficacia

Le nuove disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

Per le società a controllo pubblico ex art. 2, c. 1, lett. m) D.Lgs. n. 175/16, l'applicazione delle presenti disposizioni avviene nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Misure in materia di giustizia civile e penale (artt. 83 e 103, c. 6)

Le misure adottate con Decreto n. 11/2020 fino al 22 marzo 2020 (rinvio udienze e sospensione termini processuali) sono state dal nuovo Decreto **estese sino al 15 aprile 2020**, chiarendo alcuni aspetti che, nel precedente testo normativo, avevano suscitato dubbi interpretativi. Di seguito il dettaglio delle misure.

Sospensione dei termini e rinvio delle udienze

Udienze: le udienze dei procedimenti civili e penali, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Termini: è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Sono quindi sospesi, per la predetta durata, tutti i termini procedurali, ed in particolare, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni delle sentenze.

E' stato, inoltre, precisato che:

- se il decorso di un termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è rinviato alla fine di detto periodo;
- se il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è rinviata l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Dette misure **non operano**:

- nel settore civile, per materie particolarmente urgenti (famiglia, minori, diritto fondamentali, etc.) o dichiarate urgenti dal giudice;
- nel settore penale, tra gli altri, per i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, con termini in scadenza delle misure cautelari o su richiesta degli imputati.

Disciplina della prescrizione e decadenza ed effetti sulla Legge Pinto

Sono, inoltre, previste le seguenti cautele:

- conferma della sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza;
- esclusione del presente periodo di sospensione dal calcolo della durata dei processi, ai fini dell'indennizzo per irragionevole durata di un processo (c.d. Legge Pinto).

Procedimenti di mediazione e negoziazione assistita

La sospensione dei termini opera anche nei procedimenti di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/14 e di mediazione ex D.Lgs. n. 28/10, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dalle disposizioni vigenti, se promossi entro il 9 marzo 2020 e che costituiscono condizione di procedibilità della domanda.

Sospensione degli sfratti

Fino al 30 giugno 2020 viene sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

Periodo di graduale ritorno alla normale operatività

Viene differito al 16 aprile 2020 e prorogato sino al 30 giugno 2020, il periodo nel quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative, per evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Tra queste misure vengono indicate, ad esempio: limitazione degli orari di apertura al pubblico, prenotazione degli accessi agli uffici, svolgimento delle udienze con modalità 'a porte chiuse', udienze civili celebrate mediante collegamento da remoto oppure solo con lo scambio telematico degli atti, possibili ulteriori rinvii a dopo il 30 giugno 2020.

Ulteriori disposizioni

Fino al 30 giugno 2020, è obbligatorio:

- depositare telematicamente anche gli atti introduttivi del processo e i relativi documenti;
- pagare con modalità telematica il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria ex D.P.R. n. 115/2002;
- eseguire le comunicazioni e notifiche in via telematica anche nei procedimenti penali.
- avere colloqui con detenuti a distanza o con il telefono.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

E: it-fmksamarketing@KPMG.IT

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app



Lettera informativa n. 11/2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.